REGOLAMENTO

DEL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DELLE FINANZE

In esecuzione dell' articolo 7.° del Real Decreto del 7 Febbrajo 1844.

NAPOLI

Dalla Stamperia Reale.

1844.

REGOLAMENTO

DEL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DELLE FINANZE

In esecuzione dell' articolo 7.° del Real Decreto
del 7 Febbrajo 1844.

Avuto presente il real decreto del 7 febbrajo 1844, trascritto in piedi del presente regolamento, relativo al rimborso delle rendite commerciabili iscritte sul gran Libro, per via di sorteggio al pari, salvo la facoltà della riduzione del 5 al 4 accordata agl' intestatari delle rendite estratte a sorte;

Avuto presente l' altro real decreto del 3 luglio detto anno, parimenti trascritto in seguito, che ha determinato quali rendite sieno per ora escluse dal sorteggio, e quali ne debbano far parte;

Vista la ministeriale del 3 agosto 1844 con cui furono approvate le norme all' uopo necessarie per dividersi le rendite iscritte sul gran Libro in tanti distinti registri per quante sono le diverse categorie prescritte dal real decreto del 3 luglio precitato, di guisa che aver si potesse la indicazione esatta di tutte le partite di rendita per ora escluse dal sorteggio, e di tutte le altre che debbono andarvi soggette;

Attesochè gli oggetti di questo regolamento indicati nello stesso articolo 7.° del precitato decreto del 7 febbrajo sono la formazione delle liste delle rendite commerciabili da sorteggiarsi; il modo della pratica esecuzione del sorteggio; l'apertura del nuovo registro delle rendite al 4 per cento; e finalmente la emissione de' corrispondenti titoli;

Si ordina quanto siegue.

I. Formazione delle liste di sorteggio.

Art. 1. Alla chiusura de' trasferimenti che ne' giorni 11 dicembre e 11 giugno di ciascun anno suol farsi per istabilire il bilancio generale delle rendite iscritte, ed apprestare le polizze del pagamento del semestre, il Direttore generale del gran Libro da' registri come sopra ordinati con la ministeriale del 3 agosto 1844 farà estrarre tre stati;

il 1.° delle rendite rappresentate da estratti in carta rossa non sorteggiabili, come quelle che all'epoca del 7 febbrajo 1844 si appartenevano a luoghi pii ecclesiastici laicali e corpi morali, giusta l'articolo 1.° del real decreto del 3 luglio 1844;

il 2.° delle rendite parimenti non sorteggiabili rappresentate da estratti in carta verde, che all'epoca del 7 febbrajo 1844, secondo le prescrizioni dell'articolo 2.° del precitato decreto del 3 luglio 1844, erano immobilizzate

per patrimoni sacri;

per cappellanie e legati pii;

per le doti delle mogli de'militari e per le altre doti particolari;

per le Guardie del Corpo;

per i relatori della Consulta;

per gli alunni di giurisprudenza, e per quelli della gran Corte de' conti;

per i contabili dello Stato;

pe' maggiorati;

per i conservatori delle ipoteche;

pe' notai e notai certificatori;

per gli agenti di cambio e sensali di commercio;

il 3.° finalmente di tutte le altre rendite soggette al sorteggio.

Art. 2. Le partite di questo terzo stato di una somma maggiore di ducati mille di rendita saranno in esso ripetute più volte con lo stesso nome con la rendita di ducati mille per una, ed altra partita con la frazione minore di ducati mille di rendita.

Art. 3. Gli stati saranno compilati con un numero d'ordine progressivo per facilitare, specialmente pel terzo stato, i riscontri nella operazione del sorteggio.

Art. 4. Il Direttore generale del gran Libro non più tardi del 20 dicembre o 20 giugno rimetterà al Ministro delle finanze i sopraddetti tre stati certificati veri e sottoscritti dal Segretario generale ispettore di contabilità, e da esso Direttore generale.

Art. 5. Accompagnerà l'invio del notamento n.° 3. con altrettante cartelle, ciascuna delle quali porterà un numero progressivo corrispondente a' numeri progressivi delle partite del notamento medesimo, e con lo stesso ordine disposte in tanti fascetti di cinquanta l' uno.

Art. 6. Unirà all' invio degli stati e delle cartelle lo

stato di situazione di tutta la rendita iscritta sul gran Libro, distinta però nelle tre diverse categorie di cui si è discorso nell'articolo primo di questo regolamento.

Art. 7. Il Ministro delle finanze passerà immediatamente i tre notamenti e la situazione generale o al Presidente o al Procurator generale della gran Corte de' conti, quali componenti la Commissione ordinata con l' articolo 6.° del real decreto del 7 febbrajo 1844, delegandolo a conferirsi immantinenti nella Direzione generale del gran Libro, accompagnato da due Razionali della gran Corte de' conti collo speciale incarico di verificare la situazione generale ed i tre notamenti anzidetti su i corrispondenti registri della Direzione generale, e redigerne distinto processo verbale perchè costi della loro esattezza e perfetta conformità alle norme prescritte dal decreto reale del 3 luglio 1844.

I tre notamenti cifrati dal magistrato delegato saranno resi colla situazione generale e col detto processo verbale al Ministero delle finanze, ed indi saranno depositati nel 2.° ripartimento del detto real Ministero per notizia degl' interessati.

II. Pratica esecuzione del sorteggio.

Art. 8. Nel giorno 30 dicembre e 30 giugno avrà luogo il sorteggio nella gran sala della gran Corte de' conti, ed il Ministro delle finanze lo farà annunziare a tempo opportuno sul Giornale uffiziale del Regno, indicando la somma in capitale destinata a tale uopo.

Art. 9. Similmente farà con particolarità avvertiti di

questa operazione, per assistervi, due principali possessori di rendita, che verranno indicati dal Direttore generale del gran Libro, come domiciliati in Napoli.

Art. 10. Nel giorno come sopra stabilito pel sorteggio la Commissione prescritta dall'articolo 6.° del real decreto del 7 febbrajo 1844 composta del Ministro Segretario di Stato delle finanze, del Presidente e Procurator generale della gran Corte de' conti, de' Direttori generali della Cassa di ammortizzazione e del gran Libro, e del Controloro generale della real Tesoreria, non che di due principali possessori di rendita iscritta sul gran Libro, domiciliati in Napoli, sarà convocata dal Ministro Segretario di Stato delle finanze nella detta gran sala della gran Corte de' conti per procedere al sorteggio.

Art. 11. Il Ministro delle finanze destinerà di volta in volta la persona che dovrà assumere le funzioni di Segretario della Commissione: esso verrà assistito da due impiegati contabili della gran Corte de'conti. Il primo è incaricato della compilazione del processo verbale di sorteggio, ed i secondi della calcolazione, di cui si parlerà ne'seguenti articoli.

Art. 12. Installata la Commissione s'incomincerà dal dar lettura de'due reali decreti del 7 febbrajo e 3 luglio 1844, e del processo verbale di verificazione delle liste, di cui si è parlato nel precedente articolo 7.°

Indi si procederà alla lettura dello stato n.° 3. ed alla verifica delle cartelle corrispondenti a' numeri dello stato medesimo. A misura che sarà ogni nome del notamento letto, ed ogni cartella verificata in corrispondenza del detto notamento, verrà questa gettata, in presenza dell' intera Com-

missione, in un'urna che si troverà appositamente preparata.

Art. 13. Allorchè tutte le cartelle saranno state gettate nell' urna, questa verrà chiusa; indi agitandosi con le solite formalità e precauzioni, e adoperandosi all' oggetto un fanciullo, questi andrà estraendole ad una ad una, a braccio nudo, sino a che, come si dirà, giunto al pieno de' fondi destinati al rimborso, la estrazione di altre cartelle si arresterà per ordine del Ministro, Presidente della Commissione.

Il numero estratto a sorte indicherà rimborsabile quella partita di rendita che nello stato n.° 3. si trova segnata con lo stesso numero.

Art. 14. A misura che verrà fuori ciascuna cartella, sarà verificata e sarà fatta nota ad alta voce dal presidente della Commissione la partita di rendita uscita a sorte pel rimborso, giusta l' articolo precedente. Nell' atto medesimo sarà il nome e la rendita indicata dalla cartella estratta, registrata nel processo verbale e ne' quaderni de' due impiegati contabili.

Art. 15. Essendo determinati i fondi addetti al rimborso di ciascun semestre, sarà nel corso della operazione del sorteggio tenuto un conto per ogni partita di rendita che si estrae, del suo capitale di rimborso al pari.

Gl' impiegati anzidetti incaricati di questo conto, per l' organo del segretario della Commissione, avviseranno il Presidente della Commissione medesima, quando a fronte delle partite di rendita estratte non rimangano al fondo assegnato a quel semestre che circa ducati diecimila.

Art. 16. In tal caso sarà estratta un' altra sola cartella; e laddove il capitale della rendita ad essa corrispondente

entri pel rimborso in quella cifra, il residuo di essa sarà aggiunto a' fondi di ammortizzazione del seguente semestre.

Art. 17. Nel caso poi che per la partita estratta con la detta ultima cartella sia insufficiente la cifra suddetta, sarà questa partita rimborsata allo stesso modo delle altre, con tenersi però ragione del supplimento in diminuzione dei fondi del seguente semestre; il quale supplimento non potrà eccedere ducati diecimila circa di avanzo, poichè aggiunti alla simil somma detta di sopra, formeranno il compimento de' ducati ventimila, quanti ne occorrono pel rimborso di una partita di rendita di ducati mille, che è la maggiore che ritrovar si possa nell' urna.

Art. 18. Le cartelle de' numeri estratti a sorte saranno cifrate da uno degl' individui della Commissione; indi saran tutte raccolte in un plico che sigillato in presenza della Commissione, e sul viluppo fatte le opportune indicazioni e cifrato dal Presidente della medesima, sarà depositato e conservato nel Ministero delle finanze.

Art. 19. Di tutto il procedimento del sorteggio e del suo risultato sarà compilato processo verbale con tutte le particolarità occorse.

Esso sarà sottoscritto dal Presidente e da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Art. 20. A cura del Ministro Segretario di Stato delle finanze l'estratto del processo verbale portante specialmente i nomi e le partite di rendita estratte a sorte, sarà immantinente pubblicato nel Giornale uficiale del Regno.

III. Rimborso delle rendite estratte a sorte.

Art. 21. Il Tesoriere generale al 30 dicembre e 30 giugno terrà preparata sulla sua madrefede tutta la somma bisognevole destinata al rimborso delle rendite del semestre, e ne eseguirà il pagamento a favore del Direttore generale della Cassa di ammortizzazione, salvo a richiederne ed ottenerne la regolarizzazione in fine di ogni semestre con ordinativi del Ministro Segretario di Stato delle finanze sul corrispondente capitolo del suo stato discusso.

Intanto dal detto giorno il Tesoriere generale è autorizzato a passare in conto al Direttore generale della Cassa una somma di ducati dugentomila, e così procederà con altri proporzionali acconti in seguito, a seconda dell'ulteriore andamento del rimborso.

Art. 22. Coloro che usciti al sorteggio vorranno essere rimborsati delle loro rendite in capitale al pari, ne faranno una dichiarazione scritta con firma autenticata da un notaio certificatore al Direttore generale del gran Libro, includendo in essa l'estratto della rendita uscita a sorte. E potranno ciò fare dal giorno seguente al sorteggio.

Art. 23. La Direzione generale del gran Libro, dopo averne preso nota in un apposito registro, secondo l'ordine con cui le dichiarazioni e gli estratti di rendita saranno stati presentati, ne rilascerà loro ricevuta.

Art. 24. In ogni cinque giorni, riunite simili dichiarazioni, riconosciuti i titoli, ed annullati così su gli estratti col solito marchio o griffa di annullamento che porti scolpita

la parola *rimborsata*, come sulle scritture tutte del gran Libro, il Direttore generale farà distinto rapporto al Ministro delle finanze, con rimettergli il notamento ossia il conto delle rendite estratte ed annullate, e delle somme da liberarsi pel rimborso di esse al pari a favore de' diversi possessori.

Art. 25. Un simile notamento sarà al tempo stesso rimesso dal Direttore generale del gran Libro a quello della Cassa di ammortizzazione, il quale ritirando i ricevi rilasciati alle parti, come sopra, disporrà immantinenti il pagamento delle rispettive quote a loro favore con distinte polizze di banco, procurandosi che il pagamento di rimborso si esegua il più celeremente possibile, onde non vi sia perdita per parte del creditore.

I titoli rimborsati si riuniranno tutti presso la Cassa di ammortizzazione per farsene a tempo debito l'annullamento.

Le somme delle partite immobilizzate sorteggiabili che usciranno dal sorteggio verranno depositate nella detta Cassa di ammortizzazione per tenerne conto ne' termini dell' articolo 4.° del real decreto del dì 3 luglio 1844.

Art. 26. Così nella Tesoreria generale come nella Direzione generale del gran Libro ed in quella della Cassa di ammortizzazione sarà tenuto sempre a perfetto corrente una particolare contabilità di siffatti pagamenti.

Art. 27. Il pagamento dell'ultimo semestre che precede quello del rimborso sarà eseguito dal gran Libro a parte nelle epoche e colle regole ordinarie, notando secondo l'uso il semestre *pagato* in dorso dell' estratto immediatamente prima che non v'imprima il marchio di annullamento, di cui si è discorso nell'articolo 24.°

IV. Apertura nel gran libro del nuovo registro per la rendita convertita dal 5 al 4 per cento, ed emissione de' nuovi titoli.

Art. 28. Coloro i quali in vece del rimborso della rendita estratta a sorte al loro nome preferiranno di commutarla dal 5 al 4 per cento all' anno nel gran Libro, dovranno fra il termine stabilito nell'articolo 3.° del decreto del 7 febbrajo 1844 di due mesi cioè dalla pubblicazione del sorteggio, farne la dichiarazione scritta con firma autenticata da un notaio certificatore al Direttore generale del gran Libro, unendo alla dichiarazione medesima l'estratto della rendita uscita a sorte.

Art. 29. La Direzione generale del gran Libro terrà un separato registro di dette dichiarazioni che noterà secondo l'ordine che saranno state presentate, e ne lascerà ricevuta.

Art. 30. Riconosciuto il titolo, impressa sul dorso del medesimo la nota dell' ultimo semestre pagato e dichiaratolo annullato col marchio o griffa di annullamento, la Direzione medesima disporrà in seguito della espressa autorizzazione che avrà provocata ed ottenuta dal Ministro Segretario di Stato delle finanze che cancellata questa partita sul gran Libro del 5 per cento, lasciandovi solo una noticina di rimando, sia iscritta sopra il nuovo registro del gran Libro che sarà intitolato del 4 per cento, riducendo la partita medesima di un quinto dell' annua antica rendita, col godimento dal primo dì del semestre seguente all'avvenuto sorteggio.

Egli è ben inteso che il Ministro delle finanze non accorderà la sopraddetta autorizzazione che dopo averne fatto prender nota in un particolare registro.

Art. 31. Questo passaggio sarà eseguito di ufficio e con le formalità de' vigenti regolamenti della Direzione generale del gran Libro.

Art. 32. Delle partite annotate nel nuovo registro del gran Libro del 4 per cento sarà dato alle parti, secondo le consuete forme, l' estratto d' iscrizione novella, ritirandosi al tempo stesso le ricevute rilasciate, come si è detto nell' articolo 29.°

Art. 33. Dovendo conservarsi anche per la nuova rendita del 4 per cento il vigente sistema di non potersi iscrivere rendite al di sotto di un ducato, rimane stabilito che quantevolte nella riduzione del quinto, di cui si è parlato nell' articolo 30.°, avanzino frazioni al di sotto di un ducato di rendita, queste saranno pagate in contanti al 5 per cento.

Art. 34. Epperò il Direttore generale del gran Libro rimetterà al Ministro delle finanze in ogni cinque giorni un notamento ossia conto preciso di queste frazioni risultanti dalla riduzione del 5 al 4, per disporsene, per mezzo della Cassa di ammortizzazione, il pagamento a favore delle parti rispettive; imputandosi a'fondi addetti all'ammortizzazione dello stesso semestre, i quali ne offrono la capienza, per essersi preferita la riduzione al rimborso dell' intera partita estratta in capitale.

Art. 35. A' termini dell' articolo 5.° del ripetuto real decreto del 7 febbrajo 1844 dovendo far parte della ammortizzazione tutte le somme che si potranno ritrarre dalla

riduzione della rendita dal 5 al 4 per cento, il Direttore generale del gran Libro, decorsi i due mesi facoltativi, e compinta l'operazione, farà conoscere con particolare rapporto al Ministro delle finanze quanta sia la somma della riduzione operata, per aggiungersi a'fondi del seguente semestre, tenuta ragione de' pagamenti delle frazioni delle rendite al di sotto di un ducato, di cui è motto nell'articolo 33.°, e della eventuale anticipazione, di cui tratta l'articolo 17.°, non che de'fondi non esitati per rimborso, attesa la commutazione del 5 al 4 per cento.

Art. 36. Trascorso il prescritto termine de' due mesi, le rendite estratte a sorte, per le quali non si sarà dichiarato dalle parti di avvalersi della riduzione del 5 al 4, s'intenderanno doversi rimborsare in capitale. Ma in tal caso i fondi di rimborso verranno disposti quando si avranno le corrispondenti dichiarazioni, come è detto nell'articolo 22.°

È sempre ben inteso di non esser dovuto altro semestre dopo quello che precede la estrazione della partita fatta a sorte, nè interesse di sorta alcuna sul capitale, trattandosi di fondi tenuti sempre pronti al rimborso.

Art. 37. Tutti gli estratti di rendita usciti a sorte, così quelli de' quali è stato reclamato il rimborso in capitale, come gli altri di cui si fosse da' possessori preferito di convertirsi in rendita 4 per cento, saranno in ogni fine di semestre pubblicamente bruciati con tutta solennità in presenza della Commissione medesima, dopo aver riconosciuta la regolarità delle operazioni eseguite, formandosene processo verbale con le stesse norme di quelle del sorteggio indicate nell'articolo 19.° di questo regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 38. Le rendite al nome della prima e seconda amministrazione, i cui certificati non si trovassero ricostituiti in estratti nominativi all'epoca della formazione della lista di sorteggio, non ostante l'appello fatto di detti certificati (il termine della privativa e quindi lo scioglimento delle amministrazioni medesime dovendosi verificare alla fine di dicembre 1844) non potendo andare escluse dal rimborso egualmente che tutte le rendite commerciabili, saranno divise dalla Direzione generale del gran Libro in tante partite di ducati mille ognuna, e quindi comprese nella lista di sorteggio con un numero progressivo corrispondentemente alla progressione de'numeri de' certificati medesimi.

I certificati che venissero esibiti dopo il dì della chiusura de' trasferimenti, prima però della verifica delle liste per parte della Commissione, giusta l'articolo 7.°, saranno aggiunti, con le regole generali sopra stabilite, allo stato n.° 3. co' nomi de' rispettivi intestatari.

I certificati poi che fossero esibiti per la ricostituzione dopo la verifica della Commissione e sino al 31 dicembre 1844 per le facoltà del contratto del 17 aprile 1828 rimarranno compresi, salvo la ricostituzione a farsene, nella lista complessiva di sorteggio al nome della amministrazione, come è detto nel principio di questo articolo.

Questa disposizione avrà vigore pel solo prossimo primo sorteggio di dicembre 1844.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Ferri.

Napoli, 7 Febbrajo 1844.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il real decreto de' 15 dicembre 1826, che stabilì l'ammortizzazione delle rendite inscritte sul gran Libro del debito pubblico;

Veduto l'altro real decreto de' 18 di agosto 1833, per lo quale fu dichiarato non potersi per conto dell'amministrazione ricomprare le rendite inscritte al di sopra del pari; e fu soggiunto che laddove il corso delle rendite fosse al di sopra del pari, i fondi di ammortizzazione, senza potersi invertire in altro uso, si sarebbero impiegati in estinguere altri debiti dello Stato;

Considerando che il debito di due milioni e mezzo di lire sterline, contratto nel 1824 pe' bisogni della Tesoreria generale va ad estinguersi nel corso di questo anno, epperò ragion vuole, che i fondi di ammortizzazione finora impiegati interamente ad estinguere tale debito, sieno destinati all' ammortizzamento del debito pubblico inscritto sul gran Libro;

Considerando che in tutte le costituzioni di debito del gran Libro furono queste stabilite sul capitale di ducati cento; che su di questa base è stata in tutti i tempi, tanto presso di noi, che nello straniero ragguagliata la contrattazione giornaliera delle nostre rendite cinque per cento; che il diritto di rimborsare alla pari è stato unanimamente riconosciuto tra le più civili nazioni; che l'esercizio di questo diritto è ormai divenuto per lo Stato una necessità, onde mantenere inviolati i fondi di ammortizzazione alla estinzione del pubblico debito;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Articolo primo. Il rimborso delle rendite *commerciabili* inscritte sul gran Libro sarà fatto alla pari a' possessori di esse fino alla somma di ducati mille di rendita per via di sorteggio, da eseguirsi due volte l'anno nell'epoca della chiusura de' trasferimenti di dicembre, e giugno.

Art. 2. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze disporrà che la Direzione generale del gran Libro, ne'giorni che precedono la riapertura de'trasferimenti, presenti il notamento delle partite di rendita da sorteggiarsi da ducato uno sino a ducati mille, e per tutte quelle che superano i ducati mille di rendita, ne faccia la divisione per tanti numeri, per quanti mille ducati di rendita vi hanno capienza per doversi tutti tali numeri sorteggiare, non escluse le frazioni minori di detta somma.

Art. 3. Coloro, che indi al sorteggio, invece del rimborso

del capitale alla pari preferiscano di rimanere inscritti nel gran Libro, dovranno nel termine di due mesi dalla pubblicazione del suddetto sorteggio farne la dichiarazione, e percepiranno l'interesse del quattro per cento all'anno, dando Noi la nostra sovrana promessa, che il capitale di questo nuovo fondo non sarà rimborsato per dieci anni.

ART. 4. Sarà aperto nel gran Libro un novello registro, ove saranno inscritti i nomi di tutti i creditori dello Stato, che avranno voluto avvalersi della facoltà di convertire le rendite dal cinque al quattro per cento, per esser loro rilasciati i nuovi titoli corrispondenti.

ART. 5. Tutti i fondi attuali dell'ammortizzazione, le rendite del debito inscritto che si ammortizza, e tutte le somme che si potranno ritrarre dalla riduzione della rendita dal cinque al quattro per cento, saranno in ogni anno impiegati per estinguere il debito pubblico, a' termini degli articoli 1.° e 2.° di questo real decreto.

ART. 6. Una Commissione composta del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, del Presidente e Procurator generale della gran Corte de' conti, de' Direttori generali della Cassa di ammortizzazione e del gran Libro, e del Controloro generale della real Tesoreria, non che di due principali possessori di rendite inscritte sul gran Libro, domiciliati in Napoli, presiederà al sorteggio, che preceduto da avviso sul Giornale officiale del Regno, sarà eseguito con la maggiore pubblicità e solennità.

ART. 7. Sarà fatto dal Ministro Segretario di Stato delle finanze, per la esatta esecuzione del presente decreto, un regolamento così per la formazione delle liste e per la pratica

esecuzione del sorteggio, come per l' apertura del novello registro delle rendite al quattro per cento, e per la emissione de' corrispondenti titoli.

ART. 8. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze – firmato - FERRI - *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri - firmato* - MARCHESE DI PIETRACATELLA - *Per certificato conforme - Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri - firmato* - MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Palermo, 3 Luglio 1844.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il nostro real decreto de' 7 di febbrajo ultimo relativo al rimborso della rendita commerciabile sul gran Libro del debito pubblico;

Considerando che per dare esecuzione all' articolo 2.° del detto nostro real decreto, che prescrive farsi dalla Direzione del gran Libro il notamento della rendita da sorteggiarsi, fa d' uopo dichiarare quale sia la rendita per ora sorteggiabile;

Considerando altresì, che occorre provvedere all' avvenire per quanto riguarda le cauzioni per effetto di semplice immobilizzazione volontaria nell' interesse de' particolari;

Sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Articolo primo. La rendita sul gran Libro appartenente a' luoghi pii ecclesiastici laicali e corpi morali, rappresentata da certificati in carta rossa, non avrà dal giorno della pubblicazione del decreto de' 7 di febbrajo ultimo alcun altro aumento, e sarà per ora considerata inalienabile.

Art. 2. Le rendite immobilizzate fino al giorno della pubblicazione del sopraccennato decreto de' 7 di febbrajo ultimo pe' patrimoni sacri; per le cappellanie e legati pii; per le doti delle mogli de' militari, e per le altre doti particolari; per le guardie del Corpo; pe' relatori della Consulta; per gli alunni di giurisprudenza, e per quelli della gran Corte de' conti; pei contabili dello Stato; pe' maggiorati; pe' conservatori delle ipoteche; pe' notai e pe' notai certificatori; per gli agenti dei cambi e sensali di commercio, per ora non saranno sorteggiate, e fino a che dura il motivo della presente immobilizzazione; ed acciocchè consti che tale vincolo sia temporaneo, i corrispondenti certificati saranno cambiati in carta verde, restando con ciò derogati tutt' i reali decreti precedenti, che prescrivevano, oppure davano la facoltà d' immobilizzare la rendita per gli oggetti indicati di sopra.

Art. 3. Escluse le rendite menzionate negli articoli precedenti tutte le altre rendite inscritte nel gran Libro del debito pubblico, ancorchè immobilizzate, dovranno sorteggiarsi a' termini del suddetto nostro real decreto de' 7 di febbrajo.

Art. 4. Le cauzioni nell' interesse dello Stato e delle pubbliche amministrazioni a contare dal dì 7 di febbrajo ultimo continueranno fino ad altre nostre disposizioni ad essere date in rendite inscritte sul gran Libro, soggette al sorteggio. Le somme delle partite che escono al sorteggio, verranno depositate nella Cassa di ammortizzazione; rimanendo in libertà del cauzionante o di lasciar la somma depositata in contante senza interesse, o di fornire altra partita di rendita cinque per cento eguale a quella uscita al sorteggio o di fare la riduzione in rendita quattro per cento: in quest' ultimo caso

sarà tenuto di dare un supplemento di rendita eguale alla differenza della riduzione, dovendo la cifra di rendita per la cauzione essere sempre la stessa.

Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze - firmato -Ferri - *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri - firmato* - Marchese di Pietracatella - *Per certificato conforme - Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri - firmato* - Marchese di Pietracatella.

(Estratto dal Giornale Officiale di Sicilia)